A.C. 3174

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

AGRICOLTORI ITALIANI

PROPOSTE EMENDAMENTI

CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

A.C. 3174

ART. 85

Art. 85-bis
(Modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

      I. le parole «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;

      II. le parole «e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

   b) al comma 2:

      I. le parole «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026 e dal 1° gennaio al 15 novembre di ciascuno degli anni 2027 e 2028»;

2. Ai relativi oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è volta a disporre la proroga per gli anni 2027 e 2028 dell'agevolazione fiscale relativa alla c.d. «ZES unica agricola», di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinata alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. L'intervento si rende necessario anche per garantire piena coerenza e allineamento temporale con la disciplina del credito d'imposta per la ZES unica generale di cui all'articolo 85 dell'Atto Camera 3174. A tal fine, la disposizione aggiorna l'arco temporale degli investimenti ammissibili per gli anni 2027 e 2028 e autorizza una spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, garantendo agli operatori del settore agricolo una programmazione economica di medio periodo e parità di trattamento rispetto agli altri settori produttivi.

A.C. 3174

ART. 88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 88-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2027, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da gennaio a marzo dell'anno 2027, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 15 aprile 2027, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento introduce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, nel limite complessivo di 90 milioni di euro per l'anno 2027, a favore delle imprese agricole per mitigare gli impatti economici del persistere dei rincari energetici del gasolio e della benzina derivanti dalle recenti crisi internazionali. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al massimo al 20 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2027 (mesi da gennaio a marzo 2027) per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi agricoli e al riscaldamento di serre orticole. Alla copertura dell'onere, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.

.

A.C. 3174

ART. 88

«Art. 88-bis
(rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa si rende necessaria per contrastare la crescente contrazione competitiva delle imprese agricole, causata dall'impatto sempre più incisivo e frequente dei cambiamenti climatici. Eventi atmosferici avversi e calamità naturali compromettono significativamente la redditività del settore agroalimentare. Pertanto, oltre a una programmazione di interventi strutturali e di gestione del rischio, risulta indispensabile rafforzare gli strumenti indennizzatori attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, garantendo così la tenuta economica e produttiva del comparto.

A.C. 3174

ART. 88

«Art. 88-bis
(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193)

1**.** All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

I. le parole «nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi compresi tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026 e tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2027»;

II. le parole «nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'AGEA, da adottare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le spese sostenute nel 2026 ed entro il 15 aprile 2027 per le spese sostenute nel primo trimestre del 2027, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1.».

2**.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento intende estendere la misura del contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole anche al primo trimestre del 2027, garantendo la continuità del sostegno al settore a fronte dei persistenti costi elevati del carburante, in continuità con quanto già introdotto dal precedente strumento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. Tale intervento risulta di fondamentale importanza per tutelare la competitività delle aziende agricole e salvaguardare i livelli produttivi in un contesto economico particolarmente complesso, fortemente segnato dal generalizzato e gravoso aumento dei costi di produzione.

A.C. 3174

ART. 88

«Art. 88-bis
(Modifiche al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2027»;

   b) le parole: «35 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2027».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a garantire la continuità del sostegno al settore suinicolo, al fine di salvaguardare gli allevamenti dal rischio di infezione da peste suina africana ed indennizzare gli operatori della filiera. Nello specifico, l'intervento modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, disponendo per l'anno 2027 il rifinanziamento sia del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» sia del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola». Alla copertura degli oneri complessivi, pari a 50 milioni di euro per il 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.

A.C. 3174

ART. 4

«Art. 4-bis
(Riduzione dell'aliquota IVA sui pellet)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga al numero 89) della tabella A, parte IV, allegata al al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2027 i pellet di cui al medesimo numero 89) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a introdurre la riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per l'acquisto di pellet utilizzato come combustibile da riscaldamento per i primi tre mesi dell'anno 2027, al fine di mitigare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e ridurre l'impatto delle bollette per il riscaldamento sulle famiglie.

A.C. 3174

ART. 88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 88-bis
(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie ed epizootiche in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizoozie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditività delle imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1 del presente disegno di legge»

RELAZIONE:

Con la proposta di emendamento si intende introdurre uno strumento unico in grado di intervenire al verificarsi di crisi fitosanitarie ed epizootiche che, con cadenza sempre più diffusa e strutturale, incidono con ricadute negative sulla redditività delle imprese agricole. Con la proposta di istituire un Fondo unico per la gestione delle suddette emergenze, tra l'altro, si raggiungerebbe anche l'obiettivo strategico di semplificare e razionalizzare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori penalizzati, in termini di redditività, da fitopatie ed epizoozie. Un sistema, quello attuale, composto da tanti micro-interventi di non facile attuazione.

A.C. 3174

ART. 88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 88-bis
(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027».
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di emendamento, dopo il periodo di interruzione dato dalle ultime manovre di bilancio, si intende assicurare per l'anno 2027 lo sgravio contributivo a favore dei giovani agricoltori che era stato garantito fino all'anno 2023. Uno strumento strategico e fondamentale in un settore che risulta particolarmente attrattivo per i giovani ma che sconta una serie di difficoltà che rischiano di scoraggiare il ricambio generazionale necessario, tra l'altro, per la tenuta economica, ambientale e sociale dei tanti territori rurali, soprattutto quelli marginali e delle aree interne, diffusi nel nostro Paese.

A.C. 3174

ART. 88

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 88-bis
(Istituzione del Fondo strutturale per la stabilizzazione dei costi di produzione in agricoltura)

1. Al fine di superare la logica degli interventi emergenziali *ex-post* e di adottare un approccio preventivo *ex-ante* volto a tutelare la continuità aziendale e la competitività del settore, a decorrere dall'anno 2027, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo strutturale per la stabilizzazione dei costi di produzione in agricoltura". Il Fondo è finalizzato a sostenere le imprese agricole a fronte dei rincari dei fattori produttivi che si possono verificare nel tempo.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo, ivi compresi i criteri di accesso, i parametri per la quantificazione dei rincari e le procedure di erogazione degli interventi, sono demandate a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 137, comma 1 del presente disegno di legge.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è finalizzata a istituire un "contenitore" strutturale per far fronte alle crisi legate alle fluttuazioni dei costi di produzione che colpiscono il settore primario. L'intento principale è quello di ribaltare l'attuale logica degli interventi pubblici: passare da un approccio compensativo di natura *ex-post* (spesso tardivo e frammentato, legato all'emergenza del momento) a un sistema di garanzia *ex-ante*. Questo cambio di paradigma permette di dare certezze preventive agli agricoltori sulla disponibilità di risorse in caso di fiammate inflazionistiche o shock sui prezzi di materie prime, energia e mezzi tecnici agricoli.